



**Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti**  
**Tribunale di Livorno**

Via Falcone e Borsellino, 1 – 57123 Livorno

Livorno, 06/03/2024

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno  
e p.c. ai Gent.li Avvocati

**OGGETTO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE EX ART 25 D.L. 2 MARZO 2023 N. 19 –  
ART 546 1 COMMA CPC - INERENTI ALL'ATTIVITA' DELL'UNEP**

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il 2 marzo 2024 il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) e nel Capo VI, disciplinante le disposizioni urgenti in materia di giustizia, all'art. 25 vengono introdotte **delle modifiche alle disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi.**

Di queste modifiche , una sola si riflette anche sulle attività dell'Unep.

In particolare la modifica relativa all'art **546, primo comma, cpc**, per la quale il primo periodo è sostituito dal seguente:

**«Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;**



**Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti**  
**Tribunale di Livorno**

Via Falcone e Borsellino, 1 – 57123 Livorno

Pertanto dal 6 marzo tutti gli atti di pignoramento dovranno contenere la seguente dicitura:

**“ho pignorato**

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell’art. 546, I comma c.p.c., nei limiti dell'importo **credito precettato, aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro “**

**Ho intimato**

al terzo pignorato, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell’esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, **dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode “**